ORDINANZA DELLA CORTE (terza sezione)
4 giugno 1987 *

Nella causa 16/86,

G. P., dipendente del Comitato economico e sociale, residente in Overijse 1900, Kaiserlaan 9, con l'avv. Benoît Liesenberg, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. R. P. Rippinger, 11, boulevard Royal,

ricorrente,

contro

Comitato economico e sociale, rappresentato dal sig. Detlef Bruggemann, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, e dall'avv. Roger O. Dalcq, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Jörg Käser, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer, Kirchberg,

convenuto,

avente ad oggetto, in primo luogo, l'annullamento della decisione del presidente del Comitato economico e sociale 22 ottobre 1985, con cui è stato respinto il reclamo che il ricorrente aveva presentato contro l'omissione dell'amministrazione di assisterlo a norma dell'art. 24 dello Statuto del personale e, in secondo luogo, il risarcimento del danno morale che il ricorrente asserisce aver subito in seguito a tale omissione,

LA CORTE (terza sezione)

composta dai signori Y. Galmot, presidente di sezione, U. Everling e J. C. Moitinho de Almeida, giudici,

avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: P. Heim

ha emesso la seguente

* Lingua processuale: il francese.

Ordinanza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 gennaio 1986, il sig. G. P., dipendente del Comitato economico e sociale (in prosieguo: « CES »), ha proposto un ricorso volto, in primo luogo, all'annullamento della decisione 22 ottobre 1985 con cui il presidente del CES ha respinto il reclamo presentato dal ricorrente contro l'omissione dell'amministrazione di assisterlo a norma dell'art. 24 dello statuto del personale e, in secondo luogo, al risarcimento del danno morale assertivamente subito in seguito a tale omissione.

2 Dagli atti di causa risulta che il P. lamenta in sostanza di essere oggetto, dal 1983, di ingiurie e di minacce da parte di un altro dipendente del CES, il sig. V. d. G.. Con nota 6 luglio 1983, informava pertanto il presidente del CES che il V. d. G., in occasione dell'assemblea generale del personale del 30 giugno 1983, l'avrebbe apostrofato in termini offensivi e avrebbe messo in discussione la sua integrità professionale e le sue capacità personali. A questa nota, il segretario generale del CES rispondeva, il 9 settembre 1983, di aver avuto un colloquio con il V. d. G. a proposito dell'incidente di cui trattasi e di avergli fatto « le osservazioni necessarie » al riguardo. La lettera concludeva che « avendo dato seguito alla sua domanda relativa al dipendente incriminato, considero chiusa la questione ».

3 Il 24 giugno 1985 il P. presentava un « reclamo ai sensi dell'art. 90 dello statuto, contro il fatto che l'autorità non aveva ritenuto di dover intervenire ai sensi dell'art. 24 dello statuto per punire le minacce, le ingiurie e le invettive » di cui sarebbe stato oggetto.

4 Il reclamo veniva respinto con decisione del presidente del CES 22 ottobre 1985, in quanto il P. non avrebbe specificato la decisione concreta che egli si aspettava da parte dell'autorità che ha il potere di nomina. In seguito al rigetto, il P. proponeva il presente ricorso.

5 A norma dell'art. 92, § 2, del regolamento di procedura, l'improcedibilità per motivi di ordine pubblico può in qualsiasi momento venir rilevata d'ufficio dalla Corte, che statuisce nelle forme previste dall'art. 91, §§ 3 e 4, di detto regolamento. In considerazione degli aspetti della presente causa, la Corte ha deciso di

applicare tali disposizioni e di statuire separatamente con ordinanza sulla ricevibilità del ricorso senza procedere ad istruttoria.

6 Gli artt. 90 e 91 dello statuto del personale subordinano la ricevibilità di un ricorso proposto da un dipendente contro l'istituzione alla quale appartiene alla condizione che la procedura amministrativa preliminare contemplata da detti articoli si sia svolta regolarmente. Qualora, come nel caso di specie, il dipendente cerchi di ottenere che l'autorità che ha il potere di nomina prenda una decisione a suo riguardo, la procedura amministrativa dev'essere avviata con domanda dell'interessato che inviti la suddetta autorità a prendere tale decisione, a norma dell'art. 90, n. 1, dello statuto. Solo contro la decisione di rigetto di questa domanda, che, in mancanza di risposta dell'amministrazione, si presume adottata alla scadenza di un termine di quattro mesi, l'interessato può presentare un reclamo, entro un nuovo termine di tre mesi, all'autorità che ha il potere di nomina, a norma del n. 2 di detto articolo.

7 Come giustamente sostiene il CES, la procedura amministrativa così delineata, imperativamente prescritta dalle disposizioni dello statuto, non è stata seguita nel caso di specie.

8 Infatti, il reclamo del ricorrente, presentato il 24 giugno 1985, non è stato preceduto da una domanda ex art. 90, n. 1, dello statuto. Il ricorrente non ha pertanto fatto sapere all'amministrazione quali provvedimenti essa avrebbe dovuto adottare nei suoi confronti. La nota 6 luglio 1983, indirizzata al presidente del CES, non può essere considerata come una domanda siffatta ai fini della procedura di cui trattasi. Il ricorrente ha precisato egli stesso che, intendendo comporre la lite, si era accontentato all'epoca della risposta dell'amministrazione e che non aveva quindi voluto proseguire la sua azione. Ad ogni modo, la lettera del segretario generale 9 settembre 1983, con la quale questi ha risposto alla nota 6 luglio 1983, non è stata seguita dal reclamo entro tre mesi, a norma dell'art. 90, n. 2, e pertanto il reclamo presentato il 24 giugno 1985 è manifestamente tardivo.

9 Ne risulta che il ricorso non è stato preceduto da una regolare procedura amministrativa e deve pertanto essere dichiarato irricevibile per intero, ivi compresa la domanda di risarcimento danni.

Sulle spese

10 Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 del medesimo regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (terza sezione)

così statuisce:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese.

Lussemburgo, 4 giugno 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della terza sezione

Y. Galmot